

ART. 5
(Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente Statuto e il regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
5. L'Associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o occasionale, anche ricorrendo ai propri associati.
6. La partecipazione degli associati al presente sodalizio deve avere carattere di continuità e non può essere interrotta per un periodo superiore ai sei mesi.

ART. 6
(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 7
(Organi sociali)

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - Assemblea dei soci
 - Consiglio Direttivo
 - Presidente
 - Vicepresidente
 - Segretario
 - Tesoriere

ART. 8
(Cariche)

Ai detentori di cariche sociali spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute in relazione all'assolvimento dell'incarico, anche un appannaggio per l'eventuale attività che abbia comportato un impegno costante e non saltuario, che verrà di volta in volta verificato ed autorizzato dal Consiglio Direttivo.

ART. 9
(Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
2. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci. La convocazione sarà comunicata almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza e conterrà l'ordine del giorno dei lavori. La comunicazione si intende avvenuta mediante affissione della stessa nei locali dell'Associazione.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

★

Elvira Giulini

Ph

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ART. 10
(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.



ART. 11
(Validità Assemblee)

1. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'Assemblea Straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 12
(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario; (oppure: da un componente dell'Assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

ART. 13
(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri (purché in numero dispari), eletti dall'Assemblea tra i propri componenti; rimane in carica un anno ed è rieleggibile.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene necessario o quando richiesto dalla metà dei componenti dello stesso.

ART. 14
(Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie

ART. 15
(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

Mane Guoloub
Ru
[Signature]
[Signature]
[Signature]

- a) contributi e quote associative
 - b) donazioni e lasciti
 - c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 398/1991.
- 2 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni



ART. 16
(Rendiconto economico-finanziario)

- 1 Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. L'eventuale conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
- 2 Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 17
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea Straordinaria con le modalità di cui all'art. 11 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ART. 18
(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 19
(ConSORZI /COORDINAMENTI)

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statuari, può consorziarsi, riunirsi e affiliarsi con altre associazioni che operano nel medesimo ambito.

Rovigo, 16 novembre 2009

Fossile Lucia
Giuseppe Fumella
Maria Gudalch
Davide Bergantini
Luigi...



AGENZIA DELLE ENTRATE
 UFFICIO TECNICO
 N° 177
 03 DIC 2009

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Liquidati € 181,72
 (unisciammo/72)

